



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

*Allegato al decreto legislativo n. 71/2011
aggiornato, da ultimo, ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199*

**TABELLA DEI DIRITTI CONSOLARI DA RISCOUTERSI
DAGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI(A) (1)**

Sezione I

ATTI DI STATO CIVILE (2)

Art. 1	Estratti per copia integrale di atti di stato civile – Copie di atti e documenti inseriti nel volume degli allegati: per ogni foglio.....	 € 9,00
Art. 2	a) Estratti per riassunto di atti di stato civile – Certificati e dichiarazioni d’ufficio concernenti lo stato civile (3) per ogni foglio..... b) Certificato di avvenuta pubblicazione di matrimonio diritto fisso..... c) certificato di capacità matrimoniale o nulla osta	 € 6,00 € 6,00 € 6,00
Art. 3	Affissione dell’atto di pubblicazione di matrimonio: diritto fisso.....	 € 6,00
Art. 4	a) Certificato di cittadinanza: diritto fisso..... b) atto di rinuncia cittadinanza: diritto fisso.....	 € 11,00 € 50,00
Art. 5	Traduzione atti stato civile (4): in lingua italiana per ogni foglio..... in lingua non italiana per ogni foglio.....	 € 9,00 € 17,00
Art. 6	Copia di traduzione di atto di stato civile per ogni foglio.....	 € 3,00
Art. 7	Legalizzazione atti di stato civile	 € 12,00
Art. 7-bis	Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne.....	 € 600,00
Art. 7-ter	Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza.....	 € 250,00
Art. 7-quater	Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b)	 gratuita



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Art. 8	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione per ogni atto (5):.....	 € 15,00
--------	--	---------------

Sezione II

ATTI NOTARILI

Art. 9	Vendita all'asta pubblica o in altra forma di beni immobili e beni mobili in genere – inclusi aeromobili, navi o galleggianti, carati di essi – Permuta, cessione di diritti e atti di liberalità – Costituzione di rendita, di usufrutto, uso o servitù, di enfiteusi (6): ad valorem.....	5,5% importo minimo € 154,00
Art. 10	Vendita all'asta pubblica di nave sommersa ed altri relitti della navigazione; provviste, attrezzi o arredi della nave, nel caso previsto dall'articolo 307 del codice della navigazione, o altri oggetti descritti nell'inventario della nave.....	 gratuito
Art. 11	Locazione, cessione, proroga, modificazione o risoluzione di locazione – Contratti di società – Proroga, modificazione o scioglimento di società con liquidazione – Associazione in partecipazione – Atti di divisione o liquidazione di comunione – Convenzione di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale – Transazione – Ricognizione di diritti – Mutuo – Apertura di credito – Cessione di credito – Fideiussione, pegno, ipoteca, costituiti con atto separato (7)(8): ad valorem.....	5,5% importo minimo € 154,00
Art. 12	Atto di quietanza e di liberazione: ad valorem.....	5,5% importo minimo € 77,00
Art. 13	Contratti di utilizzazione di nave, previsti dal libro III, titolo I, del Codice della navigazione – Concessione d'ipoteca su nave – Pegno su provviste, attrezzi o arredi della nave o sulle cose caricate, nelle ipotesi previste dal Codice della navigazione – Contratto di assicurazione marittima – Risoluzione totale o parziale dei contratti di utilizzazione di nave o di assicurazione marittima (9): ad valorem.....	5,5%
Art. 14	Scioglimento di società senza liquidazione – Compromesso (artt. 806 e seguenti Cod. proc. civ.): diritto fisso.....	 € 20,00
Art. 15	Atto di ricevimento o di revoca di testamento pubblico:	



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

	a) per ogni atto.....	 € 96,00
	b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti.....	 € 20,00
Art. 16	Processo verbale di presentazione, ritiro o apertura e pubblicazione di testamento segreto. Processo verbale di deposito, ritiro o pubblicazione di testamento olografo: a) per ogni processo verbale a foglio	 € 19,00
	b) per iscrizione dell'atto nel Registro Generale dei Testamenti.....	 € 5,00
Art. 17	Procura o mandato generale – Procura generale alle liti – Conferma, modificazione o revoca: per ogni atto.....	 € 90,00
Art. 18	Procura speciale – Mandato speciale con o senza rappresentanza (10) – Modificazione, revoca, rinuncia, ratifica o conferma: per ogni atto.....	 € 60,00
Art. 19	Atto di assenso o autorizzazione dei genitori o ascendenti a favore dei discendenti, o di un coniuge in favore dell'altro o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra: per ogni atto o autorizzazione.....	 € 20,00
Art. 20	Protesto di cambiale o di altro titolo di credito: sino a € 520..... oltre € 520.....	 € 20,00 € 34,00
Art. 21	Consenso a cancellazione di ipoteca o a riduzione della somma per la quale è iscritta ipoteca – Consenso a liberazione parziale di beni da ipoteca o a frazionamento di ipoteca – Consenso a separazione di quote ipotecarie – Consenso a liberazione di cosa sottoposta a sequestro convenzionale – Ratifica o convalida di atto: per ogni atto.....	 € 28,00
Art. 22	Inventario: per la prima ora o frazione di ora..... per ogni ora o frazione di ora successiva..... per ogni foglio (11).....	 € 77,00 € 38,00 € 14,00
Art. 23	Processo verbale di deposito di scrittura privata o di qualsiasi altro atto o documento: per ogni foglio.....	 € 14,00
Art. 24	Autenticazione di sottoscrizione apposta a scrittura privata non avente contenuto patrimoniale:	



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

	diritto fisso.....	 € 20,00
Art. 25	Copia integrale o per estratto di qualsiasi atto notarile: per ogni atto.....	 € 16,00
Art. 26	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione (12): per ogni foglio.....	 € 28,00

Sezione III

PASSAPORTI (13), DOCUMENTI DI IDENTITÀ E VISTI

Art. 27	Passaporto. Il contributo da esigersi per il passaporto e la relativa tassa di concessione governativa, se dovuta, sono uguali a quelli previsti per il rilascio sul territorio nazionale (14).	
Art. 28	Carta d'identità. Il diritto fisso è uguale a quello da corrispondersi in territorio nazionale (14).	
Art. 29	Diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento della domanda di visto su passaporti ordinari e collettivi (15): transito aeroportuale (tipo A) transito (tipo C) breve durata (1-90 giorni) (tipo C) ingressi multipli, validità 1-5 anni (tipo C) validità territoriale limitata (tipi A e C) rilasciato in frontiera (tipi A e C) visto nazionale per soggiorni di lunga durata (tipo D) visto nazionale per motivi di studio (tipo D)	 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00€116,00 per persona (importo fissato dai singoli Stati membri) (16) € 90,00

Sezione IV

ATTI IN MATERIA DI CONTROVERSIE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA E DI
GIURISDIZIONE VOLONTARIA

Art. 30	Processo verbale di conciliazione – Lodo arbitrale:	
---------	---	--



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

	ad valorem.....	1,1% importo minimo € 198,00
Art. 31	Istanza al capo dell'ufficio consolare e provvedimenti da questo adottati nell'esercizio dei poteri spettanti ai giudici tutelari ed ai presidenti di tribunale (17): per ogni istanza o provvedimento.....	 € 11,00
Art. 32	Approvazione del conto finale relativo alla tutela: sino a € 2.000 oltre € 2.000	 gratuito4,4%
Art. 33	Nomina di perito, consulente tecnico, interprete: per ogni atto di nomina.....	€ 24,00
Art. 34	Deposito di relazione di perizia, di consulenza tecnica o di dichiarazione di interprete: ad valorem (18)	1,1% importo minimo € 198,00
Art. 35	Assistenza alle udienze, interrogatori, inchieste, ispezioni, esami eseguiti fuori ufficio, apposizione o rimozione di sigilli, sequestri, incanti od altri simili atti che si compiono davanti o con l'intervento dell'autorità giudiziaria locale ovvero di altre autorità estere, su richiesta degli interessati: per la prima ora o frazione di ora per ogni ora o frazione di ora successiva	 € 44,00 € 22,00
Art. 36	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto.....	 € 28,00

Sezione V

ATTI RELATIVI AD AMMINISTRAZIONE DI INTERESSI PRIVATI

Art. 37	Realizzo di attivo ereditario, recupero o riscossione di crediti, di somme di danaro o valori qualsiasi mediante l'opera esclusiva o il diretto appoggio dell'autorità diplomatica o consolare: scaglione: sino a € 258 da € 258 a € 2.580 oltre € 2.580	 € 5,00 2,2% 4,4%
Art. 38	Deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa, compreso l'atto di ritiro (19) (20):	



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

	per somme di danaro	 1,1% all'anno
	per ogni altra cosa ad valorem (21).....	 1,1% all'anno

Sezione VI

ATTI RELATIVI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Art. 39	Spedizione di navi (22) (23) sino a 50 tonnellate di stazza netta da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	 gratuito gratuito gratuito gratuito
Art. 40	Vidimazione del manifesto di carico o di altri documenti di bordo, di aeromobili immatricolati in Italia: per ogni vidimazione	 € 14,00
Art. 41	Vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani, ai soli fini della liquidazione di sovvenzioni statali:	ABROGATO
Art. 42	Vidimazione dei documenti di bordo di aeromobili immatricolati all'estero e che devono fare scalo in Italia: per ogni vidimazione.....	 € 47,00
Art. 43	Deposito e relativo processo verbale di atti di stato civile compilati a bordo di navi o riguardanti la scomparsa in mare – Deposito di inventario fatto a bordo di nave e degli oggetti ivi descritti:	ABROGATO
Art. 44	Ricezione delle dichiarazioni fatte e dei documenti consegnati dai comandanti di aeromobili italiani relativi ad atti di stato civile formati durante la navigazione o ad eventi che possano importare conseguenze civili o penali avvenuti durante la navigazione (artt. 834 e seguenti del codice della navigazione):	 gratuito
Art. 45	Autorizzazione a caricare armi, munizioni da guerra, gas tossici e altre merci pericolose in genere, salvo che per uso della nave (art. 193 del codice della navigazione): per tonnellata metrica	 € 14,00
Art. 46	Consegna all'autorità consolare di cose imbarcate il cui trasporto sia vietato da norme di polizia: diritto fisso	 € 14,00
Art. 47	Autorizzazione al comandante della nave a contrarre obbligazioni per urgenti necessità della nave o del viaggio (artt. 307 e 315 del codice della navigazione): diritto fisso	 € 14,00



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Art. 48	Autorizzazione a vendere la nave in caso di assoluta innavigabilità della stessa (artt. 311 e 315 del codice della navigazione): sino a 50 tonnellate di stazza netta da 51 tonnellate a 350 tonnellate di stazza netta da 351 tonnellate a 3.000 tonnellate di stazza netta da 3.001 tonnellate di stazza netta in su	gratuito € 13,00 € 24,00 € 48,00
Art. 49	Verbale di deposito della relazione del comandante (artt. 304 e 315 del codice della navigazione) con o senza assunzione di prove. Dichiarazione supposta avaria: sino a 50 tonnellate di stazza netta da 51 tonnellate di stazza netta in su	gratuito ... € 0,0154 per tonnellata
Art. 50	Verbale di assunzione di prove: per ogni foglio	€ 14,00
Art. 51	Annotazione della dichiarazione di esercente sul certificato di immatricolazione dell'aeromobile (art. 875 del codice della navigazione): diritto fisso	€ 14,00
Art. 52	Ricezione delle richieste di pubblicità relative a navi o galleggianti, nonché ad aeromobili:	ABROGATO
Art. 53	Atti relativi ad assunzione di comandante non appartenente all'Unione Europea (artt. 294 e 886 del codice della navigazione): per ogni atto	€ 77,00
Art. 54	Atti relativi ad assunzioni di personale marittimo o di volo (non appartenente all'Unione Europea (art. 319, 742 e 898 del codice della navigazione): per ogni persona assunta	€ 14,00
Art. 55	Atti non enunciati nei precedenti articoli della presente sezione: per ogni atto	€ 35,00

Sezione VII

ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 56	Vidimazione di contratti di lavoro: per ogni contratto	€ 12,00
Art. 57	Vidimazione di atto di chiamata ed atti similari	



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

	per ogni vidimazione	€ 9,00
Art. 58	Certificato di esistenza in vita – o sua traduzione e legalizzazione quanto rilasciato da autorità estere – per riscossione di pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici o di beneficenza	gratuito
Art. 59	Certificato di esistenza in vita – o sua traduzione e legalizzazione quanto rilasciato da autorità estere – per riscossione di rendite o di somme (25): sino a € 250..... da € 250 a € 520 da € 520 a € 800 oltre € 800	gratuito € 9,00 € 17,00 € 24,00
Art. 60	Rilascio o vidimazione di patente di sanità, vidimazione di manifesto o di qualsiasi altro documento di nave estera o di aeromobile estero: per ogni rilascio o vidimazione	€ 82,00
Art. 61	Certificato di sanità per passeggeri: per ogni certificato	€ 24,00
Art. 62	Rilascio o vidimazione di certificato di sanità per merci: per ogni rilascio o vidimazione	€ 82,00
Art. 63	Rilascio o vidimazione di certificato di origine, di destinazione o di sbarco: sino a € 800 da € 800 a € 1.600 superiori a € 1.600	€ 17,00 € 41,00 € 82,00
Art. 64	Vidimazione di documenti doganali (26): per ogni vidimazione	€ 82,00
Art. 65	Attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza: per ogni attestazione	€ 66,00
Art. 66	Certificati, dichiarazioni, vidimazioni, pubblicazioni per affissione, ed ogni altro atto non enunciato nei precedenti articoli della presente sezione (27): per ogni atto.....	€ 50,00

Sezione VIII

ATTI DIVERSI DA QUELLI DI STATO CIVILE E NOTARILI, LEGALIZZAZIONI E TRADUZIONI



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

Art. 67	Apposizione di sigilli e Processi verbali (28): per ogni foglio	 € 16,00
Art. 68	Decreti, certificati, notificazioni, affissioni ed autorizzazione (29): per ogni atto	 € 20,00
Art. 69	Legalizzazione di atti e firme per ogni legalizzazione.....	 € 24,00
Art. 70	Traduzione di atti diversi dallo stato civile: in lingua italiana per ogni foglio in lingua non italiana per ogni foglio	 € 20,00 € 33,00
Art. 71	Copia integrale o per estratto degli atti di cui alle sezioni IV, VI e VIII per ogni foglio	 € 10,00
Art. 72	Certificazione di conformità ad originale di traduzione non eseguita dall'ufficio consolare (4): in lingua italiana per ogni foglio in lingua non italiana per ogni foglio	 € 13,00 € 20,00
Art. 73	Copia di qualunque altro atto o documento acquisibile in virtù del diritto di accesso di cui all'art. 25 Legge n. 241/1990	 a foglio € 1,00

Sezione IX

DIRITTI DI URGENZA

Art. 74	Diritti di urgenza per atti da rilasciare entro le 24 ore	 € 50,00
---------	---	---------------

VISTO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

VISTO
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
FINANZE

A) Nota soppressa dal Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139

(1) Per gli atti consolari tassati a foglio, questo è calcolato in ragione di 25 linee per facciata. Il foglio è di due facciate. Per ogni foglio cominciato è dovuto l'intero diritto.

(2) Gli originali degli atti di stato civile non danno luogo a percezioni di tassa.

(3) Certificato di stato libero



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

- (4) La traduzione o la certificazione di conformità se fatte per uso trascrizione nei registri dello stato civile italiano sono gratuite.
- (5) L'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
- (6) La tassa ad valorem del 5,5% si calcola: per la permuta, sulla cosa permutata di maggiore valore; per la rendita, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo di 10 annualità, se è vitalizia od eccedente gli anni 10, sopra un capitale uguale alla rendita accumulata, se essa è costituita per 10 anni o meno; per l'enfiteusi, sul cumulo di 20 annualità, se è perpetua; sul cumulo delle annualità sino ad un massimo di 10, se è temporanea.
- (7) La tassa ad valorem del 5,5% va calcolata: per la locazione, sul valore delle pigioni dovute per la intera durata della locazione; per i contratti di società, sul valore delle cose conferite in società, qualora si tratti di costituzione di società; sull'attivo lordo, qualora si tratti di trasformazione di società; sull'ammontare complessivo del capitale sociale e delle riserve delle società che si fondono, qualora si tratti di fusione; sull'ammontare del capitale sociale e delle riserve della società che viene incorporata, qualora la fusione avvenga mediante incorporazione; per l'associazione in partecipazione, sul valore dell'apporto; per la divisione, sull'importo della massa da dividere o delle quote da separare; per la liquidazione della comunione dei beni, sul valore delle cose poste in comunione; per le transazioni, sul valore concordato dalle parti.
- (8) Quando l'atto contiene convenzioni distinte, la tassa del 5,5% è dovuta per ogni singola convenzione; se però trattasi di convenzioni che debbono considerarsi accessorie, la tassa è dovuta sulla convenzione che comporta la tassazione più elevata.
- (9) La tassa ad valorem va calcolata sul valore del contratto non ancora eseguito o la cui esecuzione non ha più luogo per effetto della risoluzione.
- (10) Quando il mandato sia relativo ad atti di stato civile il diritto è ridotto alla metà.
- (11) In caso di tariffa oraria, non si applica la tassazione a foglio.
- (12) Tra cui, atto rinuncia eredità, dichiarazione giurata, accettazione donazione.
- (13) Non sono soggetti alle disposizioni della presente sezione i passaporti speciali nazionali e, a titolo di reciprocità, quelli diplomatici o di servizio stranieri. I documenti di viaggio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono rilasciati gratuitamente, fatto salvo il rimborso del costo dello stampato.
- (14) In caso di variazione dell'ammontare della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo e del diritto fisso per la carta di identità, il nuovo importo del corrispondente diritto consolare è applicabile dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento che stabilisce la suddetta variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che il provvedimento stesso stabilisca un termine più ampio per la sua entrata in vigore.
- (15) Gli importi e le eventuali riduzioni ed esenzioni, valide per tutti gli Stati membri, sono stabiliti nel Codice Comunitario dei Visti (Reg. CE n.810/2009).



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

- (16) Le successive variazioni all'importo saranno determinate con decreto interministeriale.
- (17) Decreto consolare di emancipazione, verbale di affidamento minore.
- (18) Qualora non si abbia un contenuto economicamente valutabile, si applica la seguente tassa: per ogni foglio € 6,00. La tassa ad valorem dell'1,1 % deve essere riscossa una sola volta per gli atti che si riferiscono alla medesima procedura.
- (19) Qualora si tratti di deposito o custodia di somme di danaro o di ogni altra cosa che abbia formato oggetto dell'attività dell'autorità diplomatica o consolare, prevista dall'art. 37 della presente tabella, non si fa luogo alla percezione della tassa stabilita nel presente articolo.
- (20) Non dà luogo a percezione di tassa il deposito o la custodia di somme, valori o documenti, che avvenga in occasione di sinistro terrestre, marittimo od aereo.
- (21) In caso di mancata dichiarazione del valore della cosa, l'autorità consolare determina il valore stesso in base agli elementi in suo possesso. Nel caso di impossibilità di fissazione del valore, questo è stabilito in € 1.000.
- (22) Sotto questa denominazione sono compresi tutti o parte degli atti o delle operazioni che sono richiesti agli uffici consolari in occasione dell'arrivo o della partenza di una nave. Tali atti ed operazioni a titolo esemplificativo sono i seguenti: visto sulla dichiarazione integrativa di partenza – previsto dall'art. 181 del codice della navigazione; denuncia del comandante all'arrivo, prevista dall'art. 182 del codice della navigazione; rapporto sullo stato sanitario; vidimazione del giornale nautico e degli altri libri di bordo prescritti; visto sul ruolo di equipaggio e sulla licenza con menzione dell'imbarco, sbarco o diserzione di marinai e di altre persone addette al servizio della nave e della sostituzione del comandante; aggiunta di fogli al ruolo ed ai registri di bordo; rilascio o surrogazione del giornale nautico, del ruolo e del passavanti provvisorio; convalida dei libri provvisori formati dal comandante della nave; vidimazione e legalizzazione di manifesti di entrata o di uscita; deposito e relativo processo verbale di ogni atto compilato dal comandante per causa di diserzione o di altri reati; dichiarazione e certificato di semplice approdo, di approdo forzato, anche solo per scontare contumacia, e della loro durata; rilascio di patente di sanità, eventuale vidimazione o rettificazione o sottoscrizione di questa o di altro analogo documento; atto di deposito di cauzione di somme destinate alle spese di rimpatrio, di malattia, di sepoltura di marinai lasciati a terra, e delle loro paghe; visto su certificati e vidimazione di atti relativi all'equipaggio; copia od estratto del ruolo o d'altre carte di bordo, certificati richiesti dall'autorità locale, per concedere il caricamento, lo scaricamento o il permesso d'uscita della nave; compilazione del manifesto di entrata o di uscita, quando richiesto, o d'una polizza di carico; convenzione di arruolamento dell'equipaggio appartenente all'Unione Europea sostituzione del comandante o padrone marittimo appartenente all'Unione Europea ed atti occorrenti per tale sostituzione; processo verbale di visita ed ispezione nei casi contemplati dall'art. 165 del codice della navigazione e dall'art. 347 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; menzione dell'imbarco e sbarco di passeggeri; visita sanitaria di una nave nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento sul trasporto



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

dei passeggeri, compresa la redazione dei relativi processi verbali; indagini a seguito di denuncia, da parte del comandante, di avvenimenti straordinari (art. 182 del codice della navigazione).

(23) Atti gratuiti in esecuzione dell'art. J.2.1.1., aggiunto all'art. 5 dell'Annesso alla "Convenzione sulle facilitazioni del traffico marittimo internazionale", fatta a Londra il 9 aprile 1965, ratificata a seguito della Legge 8 maggio 1971, n. 831, come emendato con la Risoluzione FAL.3(21) adottata il 1° maggio 1992. Le frazioni di tonnellate sono computate per intero se superano metà tonnellata; diversamente, non se ne tiene conto. La suddivisione per classi di tonnellate è mantenuta per soli fini statistici.

(24) Quali a titolo esemplificativo, endorsement e certificati di sicurezza.

(25) Per le rendite, il diritto viene percepito in base all'ammontare annuo della rendita, per la riscossione di altre somme, in base all'ammontare delle medesime.

(26) Qualora il documento doganale sostituisca, agli effetti amministrativi, il certificato di origine, di destinazione o di sbarco, si applica la tariffa di cui all'art. 63. Qualora i documenti siano richiesti per l'introduzione in Italia di beni godenti franchigia, la vidimazione è gratuita.

(27) Quali a titolo esemplificativo: Attestato doganale, autenticazione di fotografia, temporanea importazione arma da fuoco, atto di adozione, attestato venatorio, passaporto mortuario, dichiarazione acquisto autovetture in Italia (EE = Escursionisti Esteri), conferma patenti di guida.

(28) Tra cui anche trasporto salme.

(29) Certificato di residenza, certificato di domicilio, certificato di buona condotta, atto di riconoscimento.

*** Estremi degli atti di modifica della "Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari"** allegata al DPR 5.1.1967 n. 200 e successivamente allegata al D.Lgs. 3.2.2011, n. 71

- Legge 2.5.1983 n. 185 (nuova Tariffa Consolare)
- D.I. del 2.5.1985 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/4075 del 2.5.1987 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/3659 del 2.5.1989 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/5781 del 2.5.1991 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/4389 del 2.5.1993 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/4041 del 25.9.1997 (aggiornamento).
- D.I. n. 038/4040 del 25.9.1997 (aggiornamento ed inserimento visti Schengen).
- D.I. n. 642/1281 del 14.4.2000 (aggiornamento).
- D.I. n. 642/5697 del 21.12.2001 (cambio valuta di riferimento: Euro).
- D.I. n. 642/2691 del 15.9.2003 (modifica articolo 26: aumento a Euro 50 i visti nazionali; istituzione del criterio delle spese amministrative da corrispondersi per il trattamento della domanda di richiesta visto – handling fee).
- D.I. n. 642/2275 del 29.6.2004 (modifica articolo 26: accorpamento visti e aumento a Euro 35).



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

- D.I. n. 642/232 del 22.12.2006 (modifica articolo 26: aumento visti a Euro 60, aumento visti nazionali a Euro 75 in base al disposto della Legge finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2007, articolo 1, comma 1316 - differenziazione automatica di Euro 15 tra visti area Schengen e visti nazionali).
- D.I. n. 83 del 25.6.2007 (modifica articolo 25: inserimento carta d'identità).
- Ai sensi art.4, c.4 e 5 del Decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 5.3.2010, n. 30, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'art.1, c.1315 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in euro 105.
- D.I. n.5511/1253 del 19.10.2012 (aggiornamento ai sensi dell'art. 41-bis del Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83, convertito dalla Legge 7.8.2012, n.134. A decorrere dal 13 novembre 2012: aumento 10% dei diritti e adeguamento del costo del visto nazionale di lungo soggiorno a Euro 116,00).
- Ai sensi dell'art. 5-bis del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato introdotto, a decorrere dall'8 luglio 2014, nella Tabella dei diritti consolari l'art.7-bis: "Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 300,00".
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 c. 621: "*Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore; c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»; d) alla sezione VI gli articoli 41, 43 e 52 sono abrogati e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in euro 25. (11) d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in euro 50.*".
- D.I. n.324 dell'1/2/2016: aggiornamento ai sensi dell'art.1 comma 621 della Legge 28 dicembre 2015, n.208.
- Decreto legislativo 18 settembre 2024 n. 139: in attuazione della delega fiscale di cui agli artt. 1 e 10 della Legge n. 111/2023, è stata disposta l'abolizione dell'imposta di bollo sugli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari a far data dal prossimo 1° gennaio 2025, modificando in tal senso l'art. 64 del Decreto legislativo 71/2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici Consolari).
- Legge 30 dicembre 2024 n. 207: con l'art. 1 co. 639 viene disposto l'incremento dei diritti da riscuotere da € 300,00 a € 600,00 (art. 7-bis).



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

- Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con la Legge 23 maggio 2025, n. 74, che all'articolo 1-ter, comma 2, dispone che *“Alla sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter. - Dichiarazione di riacquisto della cittadinanza: euro 250"”*.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che all'articolo 1, comma 514, dispone che *“Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-ter è inserito il seguente: «Art. 7-quater. - Dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita»”*.